



COMMISSIONE DISCIPLINARE

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Comunicato Ufficiale n.6 del 19 maggio 2023

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (2° GRADO)

ASD NOVA VIRTUS D20 - avverso squalifica calciatore D'Agostino Giorgio fino al 31/12/2023.

Gara Nova Virtus D20 - Real Football Club del 4 Maggio 2023. Comunicato Ufficiale n.24 del 6 Maggio 2023.

Procedimento 6/A.

La Società ASD Nova Virtus D20, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Roma di squalificare fino al 31/12/2023 il calciatore D'Agostino Giorgio, deducendo che nel comportamento addebitato al suddetto non vi fu espressione discriminatoria per motivi di razza nei confronti di un tesserato avversario, riconducendo il tutto *"... a un gesto della pistola riferito in modo ironico alla frase precedentemente ricevuta da un altro calciatore avversario che minacciava di sparare al nostro tesserato D'Agostino"*. Evidenza, altresì come tale provvedimento, se confermato, *"inficerebbe a livello pubblico con la sua immagine essendo un dirigente del Campus Eur ed un attivo partecipante alle attività di integrazione."*

Pertanto, auspicando che si possa fare chiarezza sull'accaduto, chiede la revisione del giudicato di primo esame con la conseguente riforma del relativo provvedimento.

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, rilevata al riguardo, la necessità di acquisire dichiarazione da parte del calciatore avversario, identificato quale destinatario del presunto atto discriminatorio, osserva:

l'Arbitro nel suo rapporto, nell'indicare il comportamento tenuto dal D'Agostino riferisce connotazioni di carattere discriminatorio non sufficientemente chiare che, in buona sostanza, tendono ad escludere l'assoluta certezza del quadro accusatorio, ciò anche in virtù della dichiarazione assunta agli atti del calciatore Ernesto Carlos Diaz Sanchez (Real Football Club) che rivela l'assoluta assenza di frasi e/o gesti da associarsi a contesti razzisti perpetrati ai suoi danni. Va annotato inoltre, come il gesto della pistola descritto in maniera chiara dal Direttore di gara nel suo referto, vada collocato in un contesto di provocazione subita da parte di calciatore avversario, peraltro neanche individuato.

Relativamente invece alla rubricazione del Giudice di prime cure circa il comportamento tenuto dal calciatore in questione nei confronti di un A.A., i fatti descritti nel rapporto di gara trovano piena e

certa indicazione e peraltro neanche oggetto di contestazione da parte della reclamante, ritenendosi pertanto, anche dalla stessa, deprecabili e non meritevoli di revisione.

Per quanto sopra in menzione,

DELIBERA

Di determinare in quattro gare la squalifica del calciatore D'Agostino Giorgio (Nova Virtus D20) escludendosi, a carico dello stesso, comportamenti in alcun modo discriminatori e per l'effetto dispone la restituzione della tassa reclamo, già versata pari ad euro 50,00.

Publicato in Roma il 19/05/2023

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE